SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 aprile 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. **39**.

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1, commi 49 e 50, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

2. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

b) per «enti pubblici», gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

c) per «enti di diritto privato in controllo pubblico», le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) per «enti di diritto privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:

1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;

2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;

3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici;

e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe

gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente;

f) per «componenti di organi di indirizzo politico», le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali;

g) per «inconferibilità», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «incompatibilità», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico;

i) per «incarichi amministrativi di vertice», gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

j) per «incarichi dirigenziali interni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «incarichi dirigenziali esterni», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Art. 2.

Ambito di applicazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II

INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 3.

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.
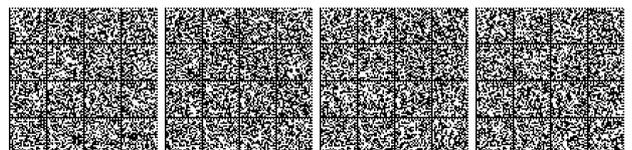
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

Capo III

INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A SOGGETTI PROVENIENTI DA ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 4.

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Art. 5.

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale.

Capo IV

INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI A COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 6.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale

1. Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215.

2. La vigilanza sull'applicazione di quanto previsto dal comma 1 è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.
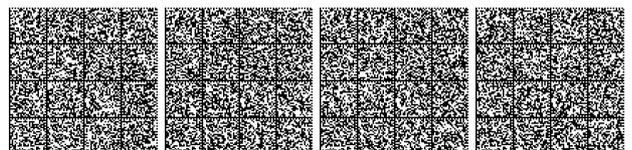
Art. 7.

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;

b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera *a)*;

c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

Art. 8.

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Capo V

INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE IN ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Art. 9.

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce
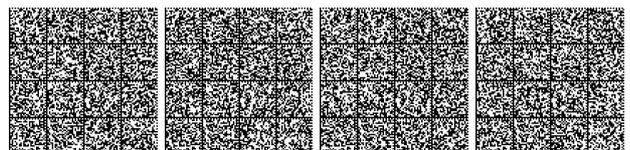
l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 10.

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili:

a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;

b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado.

Capo VI

INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NEGLI ENTI PRIVATI IN CONTROLLO PUBBLICO E CARICHE DI COMPONENTI DI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

Art. 11.

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Art. 12.

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
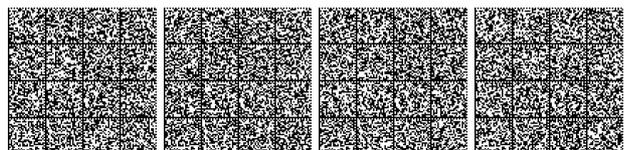
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Art. 13.

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Art. 14.

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Capo VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15.

Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

1. Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale
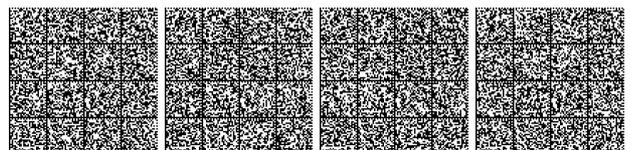
fine il responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto.

2. Il responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del presente decreto all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.

Art. 16.

Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione

1. L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

3. L'Autorità nazionale anticorruzione esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

Art. 17.

Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto

1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.

Art. 18.

Sanzioni

1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.

3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

Art. 19.

Decadenza in caso di incompatibilità

1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Capo VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.
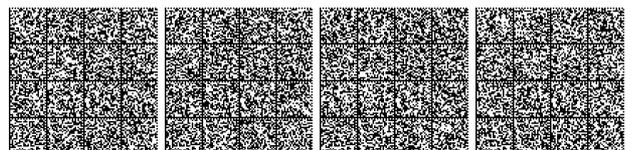
Art. 21.

*Applicazione dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001*

1. Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-*ter* dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

Art. 22.

Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità

1. Le disposizioni del presente decreto recano norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni della legge 20 luglio 2004, n. 215.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso le loro controllate.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Il comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PATRONI GRIFFI, *Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Si riporta il testo degli articoli 92 e 95 della Costituzione:

«Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.»

«Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190:

«Art. 1.

(*Omissis*).

49. Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate.

50. I decreti legislativi di cui al comma 49 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

b) prevedere in modo esplicito, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali, adottando in via generale il criterio della non conferibilità per coloro che per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che conferisce l'incarico;
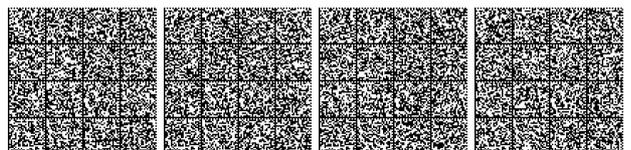
c) disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive. I casi di non conferibilità devono essere graduati e regolati in rapporto alla rilevanza delle cariche di carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e al collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che conferisce l'incarico. È escluso in ogni caso, fatta eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico, il conferimento di incarichi dirigenziali a coloro che presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive nel periodo, comunque non inferiore ad un anno, immediatamente precedente al conferimento dell'incarico;

d) comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina:

1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

2) gli incarichi di direttore generale, sanitario e amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

3) gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico;

e) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera *d)* già conferiti e lo svolgimento di attività, retribuite o no, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell'amministrazione che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l'ente o l'attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell'amministrazione;

f) disciplinare i casi di incompatibilità tra gli incarichi di cui alla lettera *d)* già conferiti e l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico.».

La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

La legge 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Note all'art. 1:

Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 3, 19 e 23-*bis* della citata legge n. 165 del 2001:

"Art. 1. (*Omissis*).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI."

"Art. 3. - 1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.

1-*bis*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali.

1-*ter*. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento.

2. Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421."

"Art. 19. - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei princìpi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei

ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al 20 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000 abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al 13 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-*bis*. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi."

"Art. 23-*bis*. - 1. In deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative.
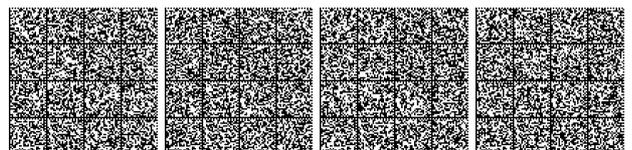
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:

a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a)* del comma 5.

7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera.

9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo".

Si riporta il testo dell'articolo 2359 del Codice civile:

«Art. 2359. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.».

Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge n. 400 del 1988:

«Art. 11. - 1. Al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, può procedersi alla nomina di commissari straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.

2. La nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di personale. L'incarico è conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.».

Note all'art. 2:

Per il riferimento al citato articolo 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 165, vedasi nelle note all'articolo 1.

Si riporta il testo dell'articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

«Art. 110. (*Omissis*).

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.».

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97:

«Art. 3. (*Omissis*).

1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza.».

Si riporta il testo dell'articolo 444 del Codice di procedura penale:

«Art. 444. - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*quater*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativa-

mente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
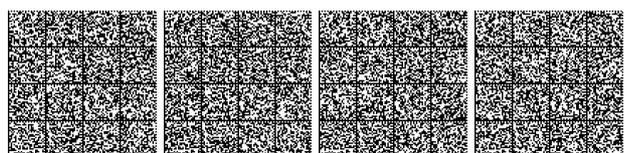
2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.».

Note all'art. 6:

Per il riferimento all' articolo 11 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.

La legge 20 luglio 2004, n. 215 (Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 2004, n. 193.

Note all'art. 11:

Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 12:

Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 13:

Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 14:

Per il riferimento al citato articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 15:

Per il riferimento alla citata legge 20 luglio 2004, n. 215, vedasi nelle note all'articolo 6.

Note all'art. 18:

Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132.:

«Art. 8. - 1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale della Regione interessata al provvedimento.

2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali qualora tale organo sia stato istituito.

4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle Comunità montane, che possono chiederne il riesame.

5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.

6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».

Note all'art. 21:

Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 16-*ter*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 53. (*Omissis*).

16-*ter*. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.».

Note all'art. 22:

Si riporta il testo dell'articolo 54 della Costituzione:

«Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.».

Per il riferimento al citato articolo 97 della Costituzione, vedasi nelle note alle premesse.

Per il riferimento alla citata legge 20 luglio 2004, n. 215, vedasi nelle note all'articolo 6.

Note all'art. 23:

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

13G00081
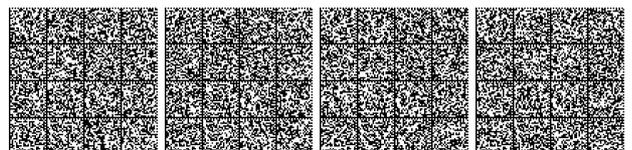
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 febbraio 2013.

Autorizzazione a trattenere in servizio n. 2 unità di personale per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013).

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010 n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Visto il decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'art. 66 del citato decreto legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006;

Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che, per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente;

Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come modificato dall'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001;

Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie." A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
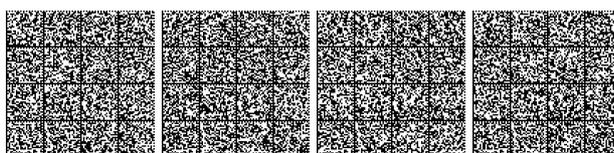
Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74 e dall'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, provvedono ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009, nonché a rideterminare le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009;

Visto l'art. 1, comma 5, dello stesso decreto legge n. 138 del 2011 secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei commi 3 e 4, tra gli altri, le strutture del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 tra cui rientrano quelle dell'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il citato decreto legge n. 95 del 2012, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che dispone: "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura: *a)* gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; *b)* le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi.";

Visto il comma 7 dell'art. 2 del predetto decreto legge n. 95 del 2012, secondo cui "Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura.";

Vista la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, con la quale sono state fornite le linee di indirizzo e i criteri applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni previste dall'art. 2 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto un primo orientamento del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota del 27 dicembre 2012, n. 31683 che, nel trasmettere la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 novembre 2012, n. 0101982, rappresenta di condividere le valutazioni ivi espresse dallo stesso Dipartimento in merito agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 nei confronti dell'Avvocatura generale dello Stato;

Vista la nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P, con la quale la medesima Avvocatura generale dello Stato rimette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi la definitiva interpretazione da dare all'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, fornendo fondate argomentazioni a sostegno dell'applicazione alla stessa della deroga prevista dal comma 7 del citato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, del 4 febbraio 2013, n. 203, nella quale si esprime, con ampia motivazione, la condivisione delle argomentazioni svolte dall'Avvocato generale dello Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;

Vista la nota del Capo dell'Ufficio legislativo – Economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2013, n. 3359, nella quale si, concorda, con altrettanta ampia motivazione, con le conclusioni a cui è pervenuto l'Avvocato generale dello Stato nella citata nota del 24 gennaio 2013, n. 34014 P;

Ritenuto che le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 non sono applicabili all'Avvocatura generale dello Stato;

Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;

Vista la nota del 30 novembre 2012, n. 474938, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, chiede due trattenimenti in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili;

Ritenuto di accogliere la predetta richiesta di trattenimenti in servizio;

Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale, nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
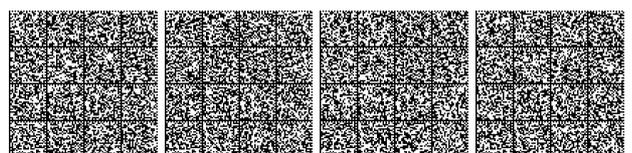
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata a procedere ai trattenimenti in servizio, per la durata di due anni, delle unità di personale indicate nella Tabella allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per la stessa amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013, sulla base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012.

2. L'Avvocatura generale dello Stato è tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2014, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dai trattenimenti di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio della stessa Avvocatura.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 31

Tabella

ASSUNZIONI E TRATTENIMENTI IN SERVIZIO ANNO 2013
(Cessazioni anno 2012 - Budget assunzioni 2013)
(art.3, comma 102 del D.L.112/2008 come sostituito dall'art.66, comma 7 della legge n.133/2008)
(art.9, comma 31, D.L. 31/5/2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge n.122 del 30/07/2010)

Amministrazione	Unità autorizzate	Oneri a regime Assunzioni autorizzate	TOTALE Cessazioni anno 2012	Budget disponibile calcolato su 20 % Risparmio cessazioni 2012	Unità cessate anno 2012	20% unità cessate 2012
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Trattenimenti in servizio)	2	€ 90.028,76	€ 818.155,91	€ 163.631,18	23	5

13A03417
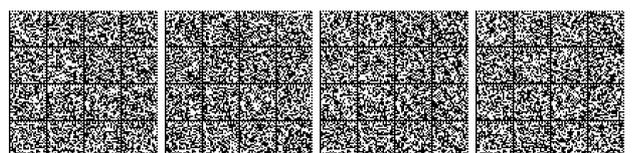
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 marzo 2013.

Termini di riavvio progressivo del Sistri.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102» adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia», ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera f-*octies*), che disciplina la progressiva entrata in operatività del SISTRI;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011;

Considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga dei termini in materia ambientale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la Direzione generale della tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale) per la verifica del funzionamento tecnico del sistema, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/107 del 18 maggio 2012, che, in attuazione dell'art. 13, comma 3, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, ha stabilito le modalità con cui DigitPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale) deve procedere alla valutazione dello stato di efficienza, efficacia ed adeguatezza del sistema SISTRI e all'individuazione delle possibili linee evolutive;

Visto il «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102», adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, che ha apportato modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 e, in particolare, visto l'art. 1, lettera *c)*, che ha prorogato dal 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012 il termine per il pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2012 dai soggetti obbligati all'iscrizione al «Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti» (in appresso SISTRI);

Visto il «Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2012, n. 210;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Considerato che l'art. 52, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012 ha sospeso fino al 30 giugno 2013 il termine di operatività del SISTRI «allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-*bis*, 21-*ter*, 21-*quater*, e 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali» e prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare fissa con decreto «il nuovo termine per l'entrata in operatività del Sistema SISTRI ...»;

Vista la relazione semestrale di «Verifica del funzionamento del sistema per la tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI» del 13 febbraio 2013, predisposta dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 107 del 18 maggio 2012;

Considerato che con detta relazione l'Agenzia per l'Italia Digitale ritiene «... auspicabile un sollecito riavvio del sistema anche in considerazione del fatto che il perdurare della inoperatività provoca un progressivo disallineamento delle informazioni contenute nel sistema rispetto alla realtà rappresentata che continua ad evolvere, rendendo sempre più crescente lo sforzo necessario per il ripristino dell'operatività.» e sottolinea l'opportunità «... che il riavvio del sistema avvenga in modo graduale, in modo che una prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti, consenta di verificare il comportamento in condizioni reali di utilizzo e sia l'occasione per consolidare le procedure di erogazione dei servizi e gli strumenti di diagnostica e monitoraggio, necessari per tenere sotto controllo il sistema nella fase di piena operatività»;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire il riavvio progressivo del SISTRI articolandolo in due distinte fasi, rispettivamente di riallineamento e di operatività, con riferimento a distinte categorie dei soggetti obbligati;

Valutate le osservazioni e i rilievi delle associazioni di categoria delle imprese obbligate all'iscrizione al SISTRI, acquisiti nel corso della riunione convocata presso il Ministero dello sviluppo economico in data 5 febbraio 2013;
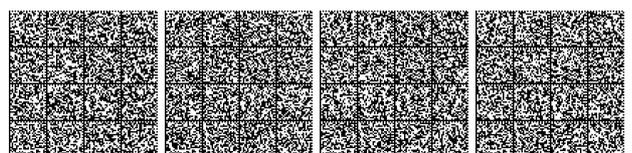
Considerato che, al fine di rendere più efficace l'operatività del sistema di controllo e gestione dei rifiuti, è necessario e opportuno garantire la partecipazione attiva delle imprese interessate sin dalla prima fase di riallineamento;

Considerato, altresì, che sin dalla prima fase di riallineamento si rende necessario approfondire e individuare, ai predetti fini, le necessarie misure di razionalizzazione e di semplificazione del SISTRI, con particolare riferimento all'anagrafica e alle modalità di trasmissione dei dati, senza alterare le esigenze e le funzioni di controllo sulla produzione e gestione dei rifiuti in conformità alla disciplina comunitaria di settore;

Tenuto conto che, ai fini dell'operatività del SISTRI, la fase di riallineamento deve garantire anche un congruo periodo di tempo per la formazione degli addetti;

Considerato che, al fine di corrispondere a quanto indicato dall'Agenzia per l'Italia Digitale, si ritiene opportuno che la «prima fase di esercizio, ristretta ad una porzione ridotta di utenti» sia limitata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e a tutti gli altri soggetti che compiono operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi, in quanto rappresentano una significativa categoria di utenti del sistema SISTRI;

Tenuto conto che la progressiva entrata in operatività del SISTRI comporta che per il medesimo periodo mantengono efficacia gli obblighi e gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Vista la nota della SELEX-SEMA in data 14 marzo 2013, acquisita al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella medesima data con il n. 20860, con la quale detta società presta il proprio assenso alla sospensione del pagamento del contributo SISTRI per l'anno 2013;

Decreta:

Art. 1.

Operatività del SISTRI

1. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di dieci dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, individuati all'art. 3 comma 1, lettere *c), d), e), f) g), h)*, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche ed integrazioni, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1 ottobre 2013.

2. Per gli altri enti o imprese obbligati all'iscrizione al SISTRI il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014.

3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operatività di cui al comma 1.

Art. 2.

Allineamento del sistema e iscrizioni

1. Gli enti e le imprese già iscritti al SISTRI devono procedere alla verifica dell'attualità dei dati e delle informazioni trasmesse, e all'eventuale aggiornamento e riallineamento degli stessi.

2. Per gli enti e le imprese di cui al comma 1, dell'art. 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 aprile 2013 e devono essere concluse entro il 30 settembre 2013.

3. Per gli enti e le imprese di cui al comma 2, dell'art. 1, le procedure di verifica e allineamento devono essere avviate dal 30 settembre 2013 e devono essere concluse entro il 28 febbraio 2014

4. Gli enti di cui ai commi 1 e 2, dell'art. 1, soggetti all'obbligo di iscrizione al SISTRI e non ancora iscritti, devono adempiere a tale obbligo entro il termine iniziale di operatività del SISTRI rispettivamente previsto.

Art. 3.

Regime transitorio

1. Fino alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di operatività del SISTRI prevista dal presente decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

Art. 4.

Contributo SISTRI

In accordo con SELEX-SEMA, il versamento del contributo di iscrizione al SISTRI è sospeso per l'anno 2013 per gli enti e imprese già iscritti alla data del 30 aprile 2013.

Art. 5.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2013

Il Ministro: CLINI

13A03300
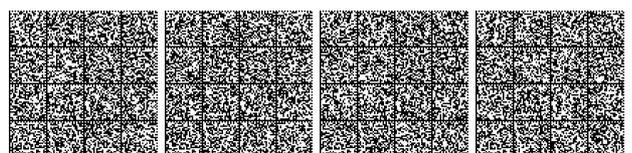
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 aprile 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.129 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio e 11 marzo 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 22 gennaio 2013 e scadenza 1° settembre 2028, di cui al decreto dell'11 marzo 2013, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini Comuni di Riferimento» allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto dell'11 marzo 2013.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare complessivo massimo che può essere oggetto di tali operazioni non può superare il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del l'11 marzo 2013.
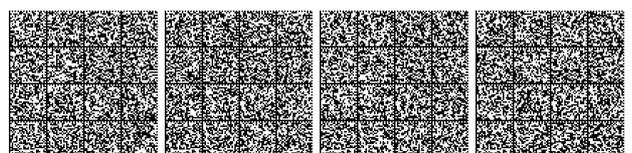
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto dell'11 marzo 2013.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi per un importo pari al 15 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della quarta tranche e verrà ripartita con le modalità di seguito indicate.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto dell'11 marzo 2013, in quanto applicabili.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 aprile 2013.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L 'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP quindicennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta "ordinaria", sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 45 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 aprile 2013.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità di voto parlamentare 2.1.3), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'11 marzo 2013, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A03430

DECRETO 10 aprile 2013.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 aprile 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 58.129 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 15 aprile 2013 e scadenza 15 maggio 2016. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, i predetti titoli sono soggetti alle clausole di azione collettiva di cui ai "Termini Comuni di Riferimento" allegati al decreto medesimo (Allegato *A)*.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo indicato al primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalità di cui ai successivi articoli 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25% pagabile posticipatamente; la prima cedola è pagabile il 15 maggio 2013; le cedole successive sono pagabili il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, di scadenza 15 maggio 2013, sarà pari allo 0,186464% lordo, corrispondente a un periodo di 30 giorni su un semestre di 181.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale
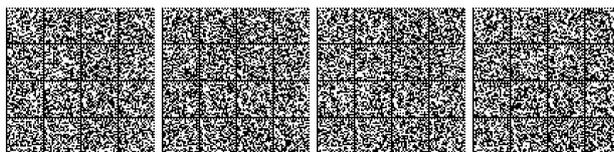
importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 maggio 2016, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1? aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purchè abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di Succursali nel territorio della Repubblica, purchè risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di Succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20%, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.
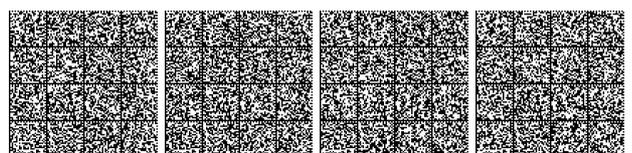
Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2013, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

Le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato saranno escluse dall'ufficiale rogante, unicamente in relazione alla valutazione dei prezzi e delle quantità, contenuti nel tabulato derivante dalla procedura automatica d'asta.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 10.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo pari al 30 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 2009, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche e verrà ripartita tra gli «specialisti» con le modalità di cui al successivo art. 11.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 aprile 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.
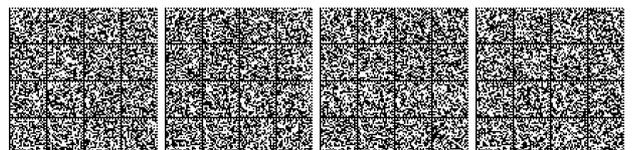
Art. 11.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare sarà determinato nella maniera seguente:

per un importo pari al 25 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», l'ammontare attribuito sarà uguale al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare; nelle predette aste verrà compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto e verranno escluse quelle relative ad eventuali operazioni di concambio;

per un importo ulteriore pari al 5 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria», sarà attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi degli articoli 23 (commi 10, 11, 13 e 14) e 28 (comma 2) del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 12.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 aprile 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 13.

Il 15 aprile 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013, faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero 2ell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A03431

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 aprile 2013.

Applicazione dell' aggiornamento alle sanzioni per violazione del patto di stabilità interno, relativo agli anni 2010 e 2011.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto il comma 28 dell'art. 31 della legge 183 del 2011, il quale stabilisce che, nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto stesso;

Visto il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 439 della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, gli enti locali inadempienti sono assoggettati ad una riduzione di risorse a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo, o a valere sui trasferimenti erariali per gli enti locali della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, e che, in caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue;

Considerato che l'articolo 7 comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 prevedeva - prima della modifica introdotta dall'articolo 4, comma 12-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - l'applicazione di un importo a titolo di sanzione non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;
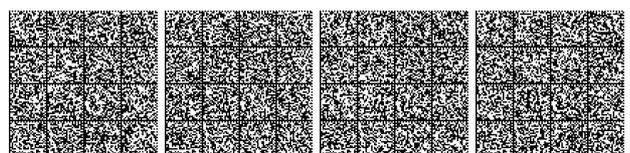
Vista la nota n. 52868 del 19 giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella quale si è espresso l'avviso che agli enti inadempienti al patto di stabilità 2011 non si applica la modifica apportata dal predetto articolo 4, comma 12-*bis* del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, per cui l'applicazione della sanzione a seguito della inadempienza al patto di stabilità 2011 non può essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo;

Visto l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 il quale prevede che, per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna, si intendono riferite al fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012;

Vista la circolare n. 5 del 7 febbraio 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni in materia di patto di stabilità interno;

Dato atto che le sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2010 e il 2011 in via ordinaria sono state già applicate rispettivamente per il 2010 con decreto ministeriale 24 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 1° dicembre 2011 e poi aggiornato nelle risultanze a seguito di ulteriore comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, e per il 2011 con decreto ministeriale 26 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 2012 e poi aggiornato nelle risultanze a seguito di ulteriori comunicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota n. 14789 del 4 marzo 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale si rappresenta che, a seguito di nuove certificazioni prodotte nel 2012, risultano inadempienti al patto di stabilità relativo all'anno 2010 ulteriori cinque comuni nonché altri due comuni risultano inadempienti al patto di stabilità 2011 e si è espresso anche l'avviso che le sanzioni vanno calcolate applicando il regime sanzionatorio vigente nell'anno in cui si è verificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, ossia quello disciplinato dal citato articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 149 del 2011;

Ravvisata pertanto l'esigenza di determinare l'importo delle sanzioni per violazione al patto di stabilità interno, accertate in via successiva, per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti risultante dai certificati al conto consuntivo 2009 e 2010 rispettivamente per inadempienza al patto nell'anno 2010 e 2011;

Vista inoltre la nota n. 25765 del 29 marzo 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale si comunica che il Comune di Paola è da assoggettare a sanzione nell'anno 2013 per il mancato rispetto del patto di stabilità interno dell'anno 2010;

Decreta:

Art. 1.

Enti assoggettati alla sanzione e determinazione dell'importo

1. I comuni indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, sono assoggettati ad una sanzione per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2009 per accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010.

2. I comuni indicati nell'allegato B, che forma parte integrante del presente decreto sono assoggettati ad una sanzione per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nel certificato al conto consuntivo 2010 per accertamento successivo della violazione del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011.

Art. 2.

Applicazione della sanzione

1. La sanzione comporta la riduzione di risorse del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, da determinare sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

2. Con successivo avviso, che verrà divulgato sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, verrà reso noto l'importo della sanzione che trova capienza sulle risorse del predetto fondo di solidarietà comunale nonché, in caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre 2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2.

3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2013

Il Capo del dipartimento: PANSA

ALLEGATO *A*

DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE PATTO DI STABILITA' ANNO 2010 DA ACCERTAMENTO SUCCESSIVO

Comune	Prov.	Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti	Importo Sanzione
CASTELLARANO	RE	2009	71.000,00
CURINGA	CZ	2009	120.770,00
PONTEVICO	BS	2009	129.279,00
REGGIO CALABRIA	RC	2009	5.252.452,00
SALEMI	TP	2009	222.000,00
PAOLA	CS	2009	259.000,00

ALLEGATO *B*

DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE PATTO DI STABILITA' ANNO 2011 DA ACCERTAMENTO SUCCESSIVO

Comune	Prov.	Anno Certificazione per calcolo 3% entrate correnti	Importo Sanzione
ISERNIA	IS	2010	555.064,00
RACALMUTO	AG	2010	218.374,00

13A03546

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2013.

Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che ha istituito il sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 50;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'art. 64, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'art. 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo alle norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione

della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, relativo alla definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» e, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 3, comma 2 e l'art. 14, comma 3;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»;

Visto l'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e, in particolare, l'art. 2, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», e in particolare, l'art. 2, comma 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 «Regolamento recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, e l'art. 8, comma 2, che rimandano ad un decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la determinazione dei diplomi di tecnico superiore e dei certificati di specializzazione tecnica superiore con l'indicazione delle figure di riferimento a livello nazionale, dei relativi standard delle competenze, delle modalità di verifica finale delle competenze acquisite e della relativa certificazione;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del sopracitato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, tra l'altro, all'art. 2, comma 2, «l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, con il quale è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e della competenze acquisite nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

Vista l'Intesa tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 20 marzo 2008;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 e recepito con
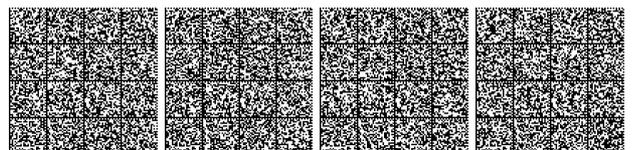
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 15 marzo 2012;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 19 aprile 2012;

Vista la decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass);

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

Vista la raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);

Considerata l'opportunità di definire le linee guida in attuazione dell'art. 52 del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012, attraverso una lettura integrata delle misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, per rispondere ad entrambi gli obiettivi, ivi indicati, anche nel quadro dell'attuazione dell'art. 4, comma 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sopra richiamata, con riferimento alla promozione e al sostegno di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro;

Considerata la necessità e l'urgenza di comprendere, nell'ambito delle predette linee guida, indicazioni per l'organizzazione delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi degli I.T.S.;

Considerata l'importanza di definire le linee guida con l'ottica di avvalorare le responsabilità istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio di sussidiarietà e delle specificità territoriali, in considerazione delle competenze regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni;

Considerata la necessità di strutturare, ai fini di cui sopra, un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, capace di far sì che gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities» personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitività sui mercati internazionali;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 26 settembre 2012 a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo scopo di semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale e gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), anche attraverso la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, sono adottate, a partire dal 1° gennaio 2013, le linee guida concernenti le misure contenute negli allegati *A)*, *B)*, *C)* e *D)*, parte integrante del presente decreto, in attuazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto-legge n.5/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012.

2. Con le linee guida di cui all'allegato *D)* è determinata l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, a conclusione dei percorsi degli I.T.S., nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

3. Per quanto concerne gli I.T.S., la fase transitoria di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, già prorogata dall'art. 7, comma 5-*quater*, della legge n. 25/2010 di conversione del decreto-legge n. 194/2009, si intende conclusa il 31 dicembre 2012. Le regioni adottano gli atti di loro esclusiva competenza per modificare o integrare la programmazione degli I.T.S. relativa a tale fase entro la programmazione 2013/2015, in modo che in ogni regione vi sia un solo I.T.S. per ciascun ambito in cui si articolano le aree tecnologiche secondo quanto previsto dal decreto 7 settembre 2011, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e successive modificazioni e integrazioni. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto del criterio sopra richiamato entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli atti di programmazione regionale relativi alla predetta fase transitoria.

4. Con riferimento alla programmazione 2013/2015 degli I.T.S., sono considerati prioritari i programmi di intervento multiregionali, volti a valorizzare le complementarietà tra le filiere produttive dei territori interessati. A questo fine e allo scopo di soddisfare il fabbisogno formativo di una determinata filiera produttiva territoriale, l'I.T.S. può articolare, sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, i percorsi formativi relativi alle figure nazionali di cui al decreto 7 settembre 2011 richiamato al comma 3, in specifici profili nonché attivare percorsi riferiti a figure relative ad ambiti compresi in altre aree tecnologiche sempreché strettamente correlati a documentate esigenze della filiera produttiva di riferimento.

5. Allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, le misure di cui al comma 1 sono oggetto, a livello regionale e nazionale, di:

confronto sistematico con le parti sociali e gli altri soggetti interessati del mondo del lavoro e delle professioni, anche per sostenere lo sviluppo di piani multiregionali di intervento per ambiti complessi, mirati a valorizzare la complementarietà tra filiere produttive e filiere formative, nonché per l'aggiornamento periodico degli ambiti e delle figure nazionali di riferimento degli I.T.S.;

monitoraggio e valutazione dell'applicazione delle linee guida di cui al presente decreto, anche con il coinvolgimento dei presidenti delle fondazioni I.T.S.

6. L'assegnazione delle risorse stanziate sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006 agli istituti tecnici superiori, quali organizzazioni non lucrative di utilità sociale, avviene sulla base sia di criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo sia di indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo secondo quanto stabilito al punto 5 dell'allegato *A)*, sempreché compresi nella programmazione dell'offerta formativa delle Regioni.

7. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 e alla costituzione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore di cui al comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, ivi comprese quelle logistiche, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al loro potenziamento possono concorrere anche le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, e quelle di cui alla legge n. 109/1996, recante disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati.

8. Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione autonoma della Valle d'Aosta provvedono all'attuazione delle presenti linee guida nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.

Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
PROFUMO

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 3, foglio n. 362

ALLEGATO *A)*

Premessa.

Le linee guida hanno per oggetto indirizzi, standard e strumenti per coordinare, semplificare e promuovere l'istruzione tecnico-professionale, anche a livello terziario, con particolare riferimento agli Istituti tecnici superiori (I.T.S.). Ai fini della loro interpretazione e applicazione, le definizioni di riferimento sono esplicitate nel glossario di cui al punto 1.

Le linee guida costituiscono uno strumento per rafforzare la diffusione della cultura tecnica e scientifica, allo scopo di offrire un migliore orientamento scolastico e professionale agli studenti, ai giovani e alle loro famiglie e un'efficace condizione di supporto e scambio con il sistema economico e produttivo dei territori.

Le linee guida intendono avvalorare le responsabilità istituzionali che concorrono al raggiungimento di tali obiettivi, nel rispetto sostanziale del principio di sussidiarietà e delle specificità territoriali, in considerazione delle competenze regionali in materia di programmazione, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei soggetti economici e sociali del mondo del lavoro e delle professioni. Le stesse vanno, pertanto, intese come requisiti obiettivo ispirati a criteri flessibili e a modelli orientativi capaci di dare valore alle progettualità territoriali e rispondere alle esigenze e specificità dei contesti attraverso leve ed indirizzi mirati a raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge.

Occorre, quindi, strutturare un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo, capace di far sì che gli obiettivi di contenimento della spesa per far fronte ad una fase di crisi siano perseguiti in un'ottica che valorizzi lo sviluppo delle «human capabilities» personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitività sui mercati internazionali.

In questo modo si potrà, altresì, promuovere la crescita di un sistema educativo orientato allo sviluppo del potenziale personale, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione, di lungo periodo, che eviti, nel contempo, la riproduzione di un'offerta formativa secondo una logica autoreferenziale o in risposta soltanto alla domanda produttiva.

Le linee guida, nel rispetto delle norme generali e degli standard minimi definiti a livello nazionale a presidio dei livelli essenziali delle prestazioni, vanno mirate anche a rafforzare l'azione regionale per la costruzione unitaria ed integrata del sistema educativo di istruzione e formazione, ivi compreso il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, come articolato a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore - IFTS e negli Istituti tecnici superiori - I.T.S. Un sistema che dovrà coniugare e stimolare il coinvolgimento degli attori del sistema locale con la logica della addizionalità delle risorse, per la crescita delle capacità e delle competenze degli studenti e dei giovani, il miglioramento dell'efficienza del sistema educativo, anche attraverso la complementarietà e l'integrazione dei percorsi e delle filiere, anche in ambito multiregionale e nazionale.

In questo contesto, i riferimenti e i richiami a «definizioni/concetti» quali, ad esempio, filiere produttive, distretti industriali, cluster tecnologici, metadistretti, distretti globalizzati, devono essere intesi quali indicazioni di riferimento, confine settoriale/territoriale riconosciuto in una specifica aggregazione economico-produttiva, ma non necessariamente quali elementi esaustivi della realtà e della complessità di un determinato contesto, che possono essere riconosciute, potenziate/implementate ed esaltate solo valorizzando la progettualità e libertà espressa responsabilmente dai sistemi locali.

Obiettivi.

Le linee guida intendono perseguire i seguenti obiettivi:

a) accompagnare e sostenere l'implementazione delle misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico - professionale, anche in vista dell'attuazione della legge 28 giugno 2012, n. 92 «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», art. 4, comma 55, con riferimento alla promozione ed al sostegno della realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro;

b) promuovere i percorsi in apprendistato come opportunità di immediato accesso al lavoro dei giovani e di crescita economica e sociale;

c) realizzare le misure di cui alla lettera *a)*, dando definitivo impulso all'applicazione dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che ha introdotto, nel sistema educativo e formativo nazionale, la costituzione, in ambito provinciale o sub-provinciale, dei poli tecnico-professionali, sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, di competenza esclusiva delle regioni. I poli costituiscono una modalità organizzativa di

condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche ai fini di un più efficiente ed efficace ricorso agli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore. Nel quadro della citata norma, i poli possono essere costituiti progressivamente, a partire dalla realizzazione di progetti pilota, sulla base delle determinazioni delle regioni, anche in ambito interprovinciale, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da aggregazioni tra soggetti pubblici e privati formalizzate attraverso accordi di rete, redatti nel rispetto degli standard minimi di cui all'allegato *C)*. La costituzione dei poli può essere promossa anche dalle fondazioni I.T.S. nell'ambito delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

d) semplificare gli organi e la governance degli Istituti tecnici superiori (I.TS.) e potenziarne il ruolo come istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione, nella logica delle «smart specialization». Le regioni considerano, nella loro autonomia, l'inserimento degli I.T.S. nell'ambito delle strutture accreditate per l'alta formazione, ai fini della partecipazione agli interventi cofinanziati dall'Unione europea.

e) determinare l'organizzazione delle commissioni degli esami finali per il rilascio di diplomi di tecnico superiore, nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, secondo quanto previsto all'allegato *D)*.

1. Glossario.

Aree economico professionali: sono intese come un sistema di referenziazione statistica, realizzato a partire dai codici delle attività economiche (classificazione ATECO) e dai codici della nomenclatura delle unità professionali. Le aree economico professionali sono state adottate per la referenziazione al mondo del lavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza unificata 27 luglio 2011), dei profili nazionali degli Istituti tecnici superiori (decreto interministeriale MIUR/MLPS del 7 settembre 2011) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore in corso di revisione;

Filiera produttiva: è intesa come insieme delle attività interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio; comprende tutte le attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio. Per estensione, può comprendere, altresì, la rete delle attività professionali direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva. Ai fini delle presenti linee guida, la filiera costituisce un quadro di riferimento generale, senza vincoli definitori stringenti, per costruire e articolare l'offerta formativa sul territorio;

Filiera formativa: è intesa come insieme dei percorsi per il conseguimento di:

diplomi di istruzione tecnica e di istruzione professionale, a conclusione dei percorsi scolastici, di durata quinquennale, degli istituti tecnici e degli istituti professionali;

qualifiche professionali, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale, a conclusione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito denominato IeFP);

certificati di specializzazione tecnica superiore, di durata annuale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (IFTS);

diplomi di tecnico superiore a conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), riferiti alle aree tecnologiche di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

Le filiere formative assumono, come quadro di riferimento, gli indirizzi dell'Unione europea in materia di apprendimento permanente, le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/2005 e alla legge n. 92/2012; possono comprendere anche ulteriori articolazioni territoriali dell'offerta formativa, anche a livello terziario, sulla base delle determinazioni delle regioni.

Parchi tecnologici/distretti ad alta tecnologia: sono intesi come reti o aggregazioni di aziende, supportate da strutture di ricerca specializzate nel trasferimento tecnologico e da strutture di consulenza, capaci di promuovere l'evoluzione delle filiere produttive verso una dimensione tecnologica;

Cluster tecnologici: sono intesi come aggregazioni di imprese, università e altre istituzioni pubbliche e private della ricerca e di altri soggetti attivi nel campo dell'innovazione, organizzate intorno a tecnologie abilitanti (General Purpose Technology, *GPT)* cioè tecnologie pervasive che trovano applicazione in tutti i settori dell'economia e della società. I cluster tecnologici sono pertanto intesi come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori e dell'intero sistema economico nazionale;

Ambiti complessi: sono definiti a partire dalle intersezioni tra filiere produttive che si sviluppano anche sulle stesse tecnologie abilitanti;

Poli tecnico-professionali: sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in «luoghi formativi di apprendimento in situazione», fondata su accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; configura anche sedi dedicate all'apprendimento in contesti applicativi, così da utilizzare pienamente le risorse professionali già esistenti anche secondo modalità di «bottega a scuola» e «scuola impresa».

Nell'allegato *B)* è contenuta una tabella indicativa della possibile correlazione, a legislazione vigente, tra aree professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli I.T.S., indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali di IeFP.

2. I poli tecnico-professionali.

a. I poli in una logica di rete: i poli costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche ai fini di un più efficiente ed efficace utilizzo degli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore.

Al fine di garantire l'unitarietà del sistema formativo territoriale anche in relazione alla programmazione dell'offerta formativa non interessata dalla costituzione dei poli, la regione predispone appositi confronti interistituzionali che includano tutti i soggetti interessati alla programmazione dei poli tecnico-professionali. Ne consegue che, la scelta concertata e condivisa di fondo, da effettuare a priori sul territorio, coniuga le scelte di carattere amministrativo e di governance, propri degli enti locali e della regione, con gli obiettivi e le finalità educative e formative di competenza delle istituzioni scolastiche autonome e istituzioni formative, con le caratteristiche e vocazionalità delle filiere produttive (imprese, organizzazioni datoriali e parti sociali), delle professioni (albi professionali) e dei centri di ricerca eventualmente presenti sul territorio (CNR, università, centri pubblici e privati di ricerca). I confronti interistituzionali sono anche i luoghi ove si costruisce l'offerta dei servizi del polo.

Questa sinergia deve tradursi in un processo finalizzato alla costituzione dei poli tecnico-professionali non solo per determinare un sistema di istruzione e di formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi, ma capace di consentire la sua apertura verso momenti diversificati di approfondimento e di specializzazione e la sua valorizzazione come risorsa utilizzata in modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio.

Il sistema educativo, in sinergia con quello produttivo, è chiamato a tener conto delle competenze emergenti e a rispondervi sulla base di un linguaggio comune ai diversi sistemi, con riferimento alla correlazione fra il sistema educativo e le filiere produttive di cui all'allegato *B)*, al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi in termini di competenze o profili e nelle modalità di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali.

La correlazione, la lettura integrata e la sinergia tra il sistema educativo di istruzione e formazione e quello del lavoro con i sistemi economico-produttivi si fonda sulla progressiva adozione di linguaggi comuni ai diversi sistemi, anche al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi, in termini di competenze o profili, e nelle modalità di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. A tal fine, in fase di prima attuazione, le filiere formative, le filiere produttive, i cluster tecnologici e le aree tecnologiche di riferimento degli I.T.S. adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attività economiche ATECO, la nomenclatura delle unità professionali e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF).

b. Significato e funzionalità del polo: il polo tecnico-professionale è:

a) un ambiente di apprendimento in contesti applicativi e di lavoro, dove si raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità;

b) un contesto didattico strutturato nelle risorse, nei ruoli, nel percorso, nel risultato atteso ed evoca un contesto aperto, ricco, fluido, composito;

c) un luogo dell'apprendimento in situazione e può essere inserito all'interno di attività produttive e/o professionali.

Esso favorisce la collaborazione tra differenti soggetti coinvolgendo discenti e formatori in una «comunità di pratica».
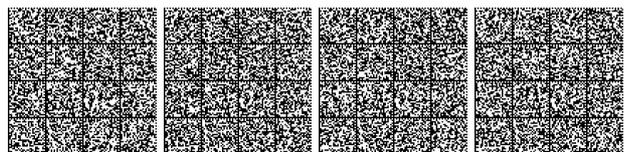
Il polo tecnico-professionale consente di:

a) creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità;

b) qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi;

c) favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il rischio di abbandono e dispersione;

d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative;

e) promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello;

f) favorire l'esperienza di formazione in alternanza;

g) promuovere la formazione permanente e continua;

h) creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti;

i) attivare azioni di orientamento;

j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione;

k) realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.

Il funzionamento dei poli consente di migliorare l'efficienza nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali. Esso è assicurato da:

l'integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e gli istituti tecnici superiori a legislazione vigente;

l'impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali;

la flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilità esistenti.

3. Indirizzi per la realizzazione di un'offerta coordinata a livello territoriale.

La programmazione regionale favorisce il coordinamento dell'offerta formativa che caratterizza ogni filiera, e comprende la valorizzazione dei poli tecnico-professionali, perseguendo gli obiettivi di:

rendere organica, nel quadro dell'apprendimento permanente, l'offerta educativa di istruzione e formazione, anche in apprendistato, degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle strutture formative accreditate per la IeFP, degli I.T.S., dei percorsi IFTS, assicurandone la coerenza con riferimento alle filiere produttive del territorio;

favorire l'allineamento sul territorio tra il sistema produttivo e il sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare riferimento ai percorsi di istruzione tecnico professionale, e favorire il trasferimento degli esiti della ricerca industriale alle imprese;

promuovere le specializzazioni e le complementarità dei soggetti formativi in rete tra loro e con le imprese sia su base territoriale sia su base nazionale nella collaborazione multiregionale, con particolare riferimento agli I.T.S.;

valorizzare la partecipazione e il contributo delle imprese nella definizione dei fabbisogni formativi, nella progettazione e realizzazione dei percorsi;

promuovere l'apprendimento in contesti applicativi, sperimentando anche modalità diverse dai tirocini curricolari che si configurino come esperienze di formazione e lavoro, a partire dall'apprendistato, anche con modalità in cui la formazione è contestuale alla produzione di beni e servizi attraverso la realizzazione di botteghe scuola e scuola azienda;

aggregare i percorsi in un numero limitato di I.T.S., ampliandone gradualmente il numero, per aumentare la capacità organizzativa interna, la forza nel rapporto con i territori, l'ampiezza dell'offerta, il livello di efficienza.

La programmazione regionale favorisce, inoltre, l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un I.T.S. per ambito, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 3, del decreto.

4. Indirizzi per l'Istruzione tecnica superiore (I.T.S.).

a) Identità degli I.T.S.: gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione.

I percorsi I.T.S. si collocano nel V livello EQF. Essi consentono l'acquisizione di crediti riconosciuti dalle università in base alla legislazione vigente in materia.

La programmazione regionale definisce e sostiene l'identità degli I.T.S. attraverso i piani triennali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.

La governance interna dei percorsi degli I.T.S. spetta alle relative fondazioni, soggetti di diritto privato con finalità pubbliche, che la esercitano nel rispetto della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale.

Ferme restando le competenze delle regioni in materia, il monitoraggio e la valutazione dei piani di intervento realizzati dagli I.T.S. è effettuato a norma dell'art. 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo modalità che integrano le risorse disponibili.

I controlli di legittimità sull'amministrazione delle fondazioni sono esercitati dal Prefetto, competente per territorio, a norma del capo II, titolo II, libro I, del codice civile e, in particolare, dell'art. 3, ultimo comma, e degli articoli 25-28.

b) Semplificazione degli organi e governance interna delle fondazioni I.T.S.: gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) sono fondazioni di partecipazione, dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che operano nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 e dall'art. 52, comma 2, della legge n. 35/2012.

Ai fini della semplificazione degli organi, si segnala l'opportunità che, qualora si manifesti una pluralità di partecipazioni omologhe (scuole, imprese, strutture formative accreditate, ecc.), vengano favorite rappresentanze unitarie, individuate preferibilmente sulla base di accordi tra i soggetti interessati.

Come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organi statutari essenziali della fondazione di partecipazione sono: l'Assemblea di partecipazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato tecnico scientifico, il presidente e la giunta esecutiva, composta da un numero di membri, compreso il presidente, non superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al presidente, il dirigente pro-tempore dell'istituto tecnico o professionale ente di riferimento e il rappresentante dell'ente locale, individuato tra i soci fondatori. Va, inoltre, assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante degli imprenditori, soci fondatori, secondo i criteri stabiliti dalla fondazione.

Il ruolo di presidente della fondazione e di dirigente scolastico sono tra loro incompatibili. La durata in carica degli organi è triennale.

Nell'ambito dell'autonomia statutaria possono essere previsti diversi pesi ponderali dei diversi partecipanti, di natura funzionale e/o strutturale, evitando, comunque, che una sola componente possa assumere una posizione dominante rispetto a tutte le altre.

Lo statuto delle fondazioni garantisce:

il principio della separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali;

la partecipazione di tutti i soggetti fondatori agli indirizzi della fondazione;

la presenza degli organi di controllo.

Le fondazioni, nell'esercizio dei poteri e facoltà derivanti dall'avere una propria personalità giuridica, sono da ricomprendere nell'area degli «organismi di diritto pubblico» a norma dell'art. 3, comma 26, del decreto legislativo n. 163/2006, con obbligo di osservanza della normativa e dei vincoli di finanza pubblica. I soggetti pubblici partecipano alla costituzione delle fondazioni e alle loro attività senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci.

Ciascuna fondazione si dota, nel rispetto della norma sopra richiamata, di un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nel rispetto dei seguenti principi:

pubblicità degli atti;

annualità, unità, universalità e integrità dei bilanci da redigersi secondo i principi di competenza economica e di continuità aziendale;

equilibrio tra le entrate e le uscite;

utilizzazione degli stanziamenti, pubblici e privati, allo scopo finalizzati nel rispetto del vincolo di destinazione, stabilito dai soggetti erogatori;

controllo sull'efficienza e sui risultati di gestione.

Le fondazioni I.T.S. possono attivare sedi operative, anche nell'ambito di progetti multiregionali, volti a favorire la complementarietà degli interventi e l'integrazione delle risorse, ferma restando l'ubicazione della sede legale di ciascuna fondazione nella sede principale.

c. Indirizzi per la programmazione multiregionale: a partire dalla programmazione territoriale dell'offerta formativa, nell'ambito della
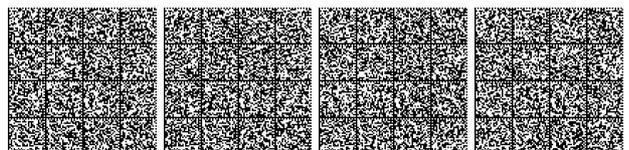
collaborazione istituzionale regioni/Ministeri si realizza la programmazione multiregionale degli I.T.S. per ambiti complessi, anche nella sinergia con altri programmi di intervento. Tale previsione dovrà essere contenuta in un piano nazionale da condividere mediante un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.

d. Standard di riferimento: le fondazioni I.T.S. sono costituite per soddisfare i fabbisogni di un sistema produttivo chiaramente identificato e che evidenzia un significativo fabbisogno di profili professionali ad alto contenuto tecnologico.

Le fondazioni I.T.S. si costituiscono in modo sistematico e strutturato, relazionandosi e coinvolgendo sistemi di imprese riconoscibili e significativi per il tessuto produttivo, tenendo conto anche di:

imprese di dimensioni medie e grandi (secondo la definizione normativa) e con le imprese della catena della sub-fornitura;

sistemi di aziende organizzate in distretto o meta distretti, filiere produttive o cluster tecnologici;

soggetti che rappresentano aggregazioni di imprese realizzate a fini organizzativi, di sviluppo di innovazioni, di sviluppo di mercati.

Le fondazioni I.T.S. si dotano di strumenti di selezione del personale docente e rendono disponibili sul sito i loro curricoli professionali. In via prioritaria, utilizzano il personale delle imprese che costituiscono la fondazione.

La progettazione dei percorsi formativi è strutturata in unità formative, riconducibili nei contenuti alle competenze definite negli standard nazionali. Le unità formative debbono essere valutabili e certificabili. Le progettazioni formative sono rese visibili on line.

La progettazione formativa deve inoltre prevedere:

l'organizzazione di percorsi di alternanza/praticantato per i quali sia definita una specifica progettazione;

la disponibilità di risorse tecniche e strumentali adeguate e pienamente aggiornate al contesto tecnico/tecnologico del settore;

la presenza di funzioni di orientamento e tutoring che supportino gli allievi in ingresso, in itinere e in uscita al percorso formativo;

la presenza di funzioni per l'inserimento lavorativo e il sostegno all'avvio di imprese;

la presenza di un sistema di valutazione delle competenze, finale e in itinere, e della relativa certificazione, secondo la modulistica e le regole standard definite a livello nazionale per assicurare la riconoscibilità e la comparabilità delle competenze certificate.

Il numero minimo di venti studenti per percorso I.T.S., stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, va incrementato progressivamente in una logica di personalizzazione ed organizzazione flessibile e modulare, nel rispetto del monte orario di frequenza per ciascuno studente. Le fondazioni I.T.S. adottano, nella propria autonomia, le misure necessarie a consentire un proficuo inserimento in itinere di giovani che ne facciano richiesta, in caso di decremento del numero dei frequentanti durante lo svolgimento dei percorsi rispetto al numero degli iscritti.

e. Indicatori per il monitoraggio e la valutazione: le fondazioni I.T.S. forniscono le necessarie informazioni per consentire il monitoraggio e la valutazione dei percorsi e del sistema I.T.S. a livello regionale e nazionale.

A tal fine risulta indispensabile un set minimo di informazioni relative a:

la composizione della domanda, ovvero le caratteristiche dell'utenza (per genere, età, titolo di studio, condizione occupazionale);

il processo di erogazione (efficacia interna del percorso) in termini di: numero domande di iscrizione, numero ammessi, abbandoni e ritiri per annualità e condizione occupazionale, numero ammessi all'esame finale, tasso diplomati, numero allievi con crediti in entrata riconosciuti;

la qualità della formazione (numero di ore di tirocinio in rapporto al totale, numero di docenti di imprese in rapporto a docenti di scuole/strutture formative di IeFP, iniziative di accompagnamento al lavoro, iniziative di orientamento propedeutico, grado di personalizzazione dei percorsi, tipologie e numero di laboratori e postazioni internet, numero di unità formative in lingua straniera o all'estero);

indicatori di rete (numero di imprese fondatrici in relazione al numero fondatori totale, numero di imprese partecipanti in relazione al numero dei soggetti partecipanti, numero di imprese che hanno ospitato allievi in tirocinio/stage);

indicatori di efficienza, ovvero rapporto tra risorse impiegate e risultati ottenuti (costo a preventivo per numero di allievi, costo preventivo per numero di ore, costo ora/allievo, costo consuntivo per numero di allievi, per numero di ore, costo ora/allievo, incidenza personale docente);

indicatori di risultato (output) e di impatto (out come) in termini di successo formativo e di placement (numero di diplomati su iscritti, grado di soddisfazione degli allievi, numero di occupati e occupati coerenti a X mesi dalla conclusione del corso, numero di allievi occupati che hanno migliorato la propria condizione professionale per reddito, mansioni, stabilità, ecc., numero di allievi occupati che utilizzano le competenze apprese durante il corso).

5. Le risorse.

Le risorse stanziate sul Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 37-*ter* della legge n. 135, del 7 agosto 2012, di conversione del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, sono assegnate agli Istituti tecnici superiori sulla base di:

a) criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell' accesso iniziale al Fondo;

b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.

a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale al Fondo: al fine dell'accesso iniziale al Fondo, le fondazioni I.T.S. devono:

essere ricomprese nei «Piani territoriali» delle regioni, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, che specificano anche i diplomi dei relativi percorsi attuabili;

disporre di un patrimonio che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l'avvio di uno successivo (indice di patrimonializzazione);

disporre di risorse dedicate - strutturali, professionali, strumentali, logistiche - rese disponibili dai soci, tali da garantire una loro partecipazione attiva (indice di partecipazione attiva);

avere una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell'attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese (indice di relazione).

b) Indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo: ai fini del mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso del finanziamento del Fondo, le fondazioni I.T.S. sono valutate, a norma dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, anche con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per lo sviluppo economico e della competente Commissione della Conferenza delle regioni, in base ai seguenti indicatori e descrittori di realizzazione e di risultato:

attrattività: selezione in ingresso (n. allievi iscritti /n. richieste di iscrizione);

successo formativo (n. iscritti/n. allievi diplomati);

occupabilità: tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi dal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti/n. iscritti);

professionalizzazione/permanenza in impresa: numero di ore formative sviluppate in contesti di impresa;

partecipazione attiva: ore docenza di personale di impresa/ore totali; ore sviluppate in laboratori di imprese o laboratori di ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali;

reti interregionali: numero di allievi; numero di ore sviluppate in imprese nazionali/estere; numero di formatori; numero di ore provenienti da imprese, istituzioni formative di altri regioni/Stati.

Il costo standard dei percorsi degli I.T.S. è determinato su base capitaria nella misura prevista dall'allegato *C)* al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (6/8 euro ora/allievo). Tale standard non comprende i costi relativi ai periodi di apprendimento in regioni diverse da quella di frequenza e/o all'estero. In tale costo sono comprese anche le spese per gli esami finali.

Le regioni stabiliscono i criteri per la determinazione dell'importo delle rette di frequenza per gli studenti da parte delle fondazioni I.T.S.. Gli studenti degli I.T.S. versano la tassa regionale per il diritto allo studio sulla base del medesimo importo previsto per gli studenti universitari ed accedono ai medesimi benefici.
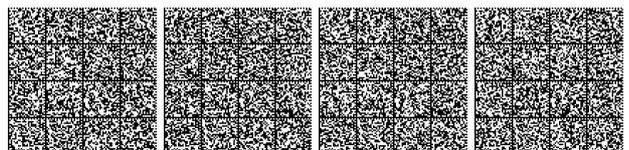
ALLEGATO *B)*

Allegato B) Intesa ex Legge 35/2012, art. 52

Tabella indicativa delle correlazioni tra l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, aree tecnologiche/ambiti degli ITS ed i cluster tecnologici

La tabella è costruita a partire dalle aree economico professionali, adottate per la referenziazione dell'offerta formativa al mondo del lavoro. Ciò consente la messa in trasparenza del livello di prossimità di ciasun percorso, senza con ciò rappresentare un vincolo per le scelte individuali.
La tabella individua inoltre, anche ai fini dell'orientamento dei giovani, delle imprese e dei decisori politici, le possibili correlazioni, a legislazione vigente, tra l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale e le aree economiche professionali, le filiere produttive, le aree tecnologiche/ambiti degli ITS ed i cluster tecnologici.

Legenda

Aree economico professionali: referenziazione statistica, realizzata a partire dai codici delle attività economiche (classificazione ATECO) e della Nomenclatura delle Unità Professionali. Già adottata per la referenziazione al mondo del lavoro della IeFP (Accordo in sede di Conferenza Unificata 27 luglio 2011), dei profili nazionali degli ITS (decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011) e dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in corso di revisione.

Filiere produttive: insieme delle attività interrelate che si articolano lungo la catena del valore di un prodotto/servizio - comprende tutte le attività che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di quel prodotto/servizio. Può comprendere, altresì, la rete delle attività professionali direttamente o indirettamente connessa alla filiera produttiva. Le filiere sono state individuate sulla base di analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico e costituiscono un quadro di riferimento generale, senza vincoli definitori stringenti, per costruire e articolare l'offerta formativa sul territorio.

Cluster tecnologici: aggregazioni organizzate di imprese, università, altre istituzioni pubbliche o private di ricerca, altri soggetti anche finanziari attivi nel campo dell'innovazione, articolate in più aggregazioni pubblico-private, compresi i Distretti Tecnologici già esistenti, presenti su diversi ambiti territoriali. I Cluster tecnologici sono desunti dall'Avviso del MIUR del 12 luglio 2012.

Aree tecnologiche ed ambiti: riferimento delle figure nazionali dei percorsi degli ITS, definiti dal decreto interministeriale MIUR-MLPS del 7 settembre 2011, in attuazione del Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008.
Aree tecnologiche: 1. Efficienza energetica; 2. Mobilità sostenibile; 3. Nuove tecnologie della vita; 4. Nuove tecnologie per il made in Italy;
5. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali; 6. Tecnologie per l'informazione e la comunicazione.

Filiere formative: insieme dei percorsi che costituiscono l'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale:
- Figure nazionali di riferimento degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), riferiti alle aree tecnologiche ed agli ambiti definiti dal D.I. del 7 settembre 2011;
- Indirizzi di Istruzione Tecnica e Istruzione Professionale;
- Figure nazionali di riferimento delle Qualifiche Professionali (triennali), e dei Diplomi professionali (quadriennali) del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

I Certificati di specializzazione tecnica superiore (IFTS), pur se parte integrante dell'offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, non sono stati inseriti nella tabella in quanto in fase di riordino.

Aree economiche e professionali	Filiere produttive	Cluster tecnologici	Ambiti delle aree tecnologiche	Figure ITS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
1. Agro-alimentare	filiera agribusiness	Agrifood Chimica verde	4.1-Sistema agro-alimentare	4.1.1. Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali 4.1.2. Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali 4.1.3. Tecnico superiore per la gestione dell'ambiente nel sistema agro-alimentare	AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA (Produzioni e trasformazioni; Viticoltura ed enologia; Gestione dell'ambiente e del territorio)	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE	Tecnico della trasformazione agroalimentare Tecnico agricolo	Operatore della trasformazione agroalimentare Operatore agricolo (Allevamento animali; Coltivazioni arboree; Silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente) Operatore del mare e delle acque dolci

Aree economiche e professionali	Filiere produttive	Cluster tecnologici	Ambiti delle aree tecnologiche	Figure ITS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
2. Manifattura e artigianato e 3. Meccanica, impianti e costruzioni	filiera sanita'	Scienze della Vita	3.1-Biotecnologie industriali e ambientali	3.1.1. Tecnico superiore per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e processi a base biotecnologica 3.1.2. Tecnico superiore per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica	CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE (Chimica e materiali; Biotecnologie sanitarie; Biotecnologie ambientali)	PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI		Operatore delle produzioni chimiche
			3.2- Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali	3.2.1 Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi				
	filiera sistema moda	Fabbrica intelligente	4.4 -Sistema moda	4.4.1- Tecnico superiore per il coordinamento dei processi di progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda 4.4.2. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore tessile - abbigliamento – moda 4.4.3. Tecnico superiore di processo e prodotto per la nobilitazione degli articoli tessili - abbigliamento – moda 4.4.4. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore calzature – moda	SISTEMA MODA (Tessile, abbigliamento e moda; Calzature e moda)		Tecnico dell'abbigliamento	Operatore dell'abbigliamento Operatore delle calzature
	filiera costruzioni e abitare	Tecnologie per gli ambienti di vita	4.2 -Sistema casa	4.2.1. Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni 4.2.2. Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e marketing per il settore arredamento	COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO (Geotecnica)	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	Tecnico delle lavorazioni artistiche Tecnico del legno	Operatore delle lavorazioni artistiche Operatore del legno
			5.2 - Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale	5.2.1. Tecnico superiore per la conduzione del cantiere di restauro architettonico			Tecnico edile	Operatore edile
	filiera meccanica - packaging - mezzi di trasporto - metallurgia e siderurgia	Fabbrica intelligente	4.3 -Sistema meccanica	4.3.1. Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti meccanici 4.3.2. Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici	MECCANICA, MECCATRONICA (Meccanica e meccatronica; Energia)		Tecnico riparatore dei veicoli a motore Tecnico per l'automazione industriale Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati	Operatore meccanico Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (Riparazioni parti e sistemi meccanici e elettronici del veicolo; Riparazioni di carrozzeria) Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto
	filiera energia	Energia	1.1 Approvvigionamento e generazione di energia	1.1.1. Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti	ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA (Elettrotecnica; Elettronica; Automazione)		Tecnico elettrico	Operatore elettrico
			1.2 - Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico	1.2.1 Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici 1.2.2 Tecnico superiore per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile			Tecnico elettronico Tecnico di impianti termici	Operatore elettronico Operatore di impianti termoidraulici

Aree economiche e professionali	Filiere produttive	Cluster tecnologici	Ambiti delle aree tecnologiche	Figure ITS	Indirizzi Istituti Tecnici	Indirizzi Istituti Professionali	Diplomi di IeFP	Qualifiche di IeFP
4. Cultura, informazione e tecnologie informatiche e 6. Turismo e sport	filiera turismo beni culturali	Tecnologie per Smart Communities	5.1 - Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale	5.1.1. Tecnico superiore per la valorizzazione delle risorse culturali, delle produzioni tipiche e della filiera turistica	TURISMO	SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA (Enogastronomia; Servizi di sala e vendita; Accoglienza turistica)	Tecnico di cucina Tecnico di servizi di sala e bar Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza Tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva e del tempo libero	Operatore della ristorazione (Preparazione pasti; Servizi di sala e bar) Opertore ai servizi di promozione e accoglienza turistica (Strutture ricettive; Servizi del turismo)
				5.1.2. Tecnico superiore per la comunicazione e la valorizzazione di luoghi e territori con l'utilizzo di nuove tecnologie	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI (Informatica; Telecomunicazioni)			
				5.1.3. Tecnico superiore per la produzione/riproduzione di artefatti artistici		PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI		
	filiera ict mediatico/ audiovisivo	||	6.1 - Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software	6.1.1. Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di sistemi software	GRAFICA E COMUNICAZIONE		Tecnico grafico	Operatore grafico (Stampa e allestimento; Multimedia)
			6.2 - Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza	6.2.1. Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione dell'informazione e della conoscenza				
			6.3 - Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione	6.3.1. Tecnico superiore per le *architetture* e le infrastrutture per i sistemi di comunicazione				
5. Servizi commerciali, trasporti e logistica	filiera trasporti e logistica	Tecnologie per Smart Communities Mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina Aerospazio	2.1 - Mobilità delle persone e delle merci	2.1.1 Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci	TRASPORTI E LOGISTICA (Conduzione del mezzo; Logistica)			Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
			2.3 – Gestione infomobilità e infra-strutture logistiche	2.3.1 Tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche				
	filiera meccanica - packaging - mezzi di trasporto - metallurgia e siderurgia	Fabbrica intelligente	2.2 - Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture	2.2.1 Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture				
	TRASVERSALE	**TRASVERSALE**	4.5 -Servizi alle Imprese	4.5.1. Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle imprese 4.5.2. Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e packaging)	AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (Relazioni internazionali per il marketing; Sistemi informativi aziendali)	SERVIZI COMMERCIALI	Tecnico commerciale delle vendite Tecnico dei servizi di impresa	Operatore amministrativo-segretariale Operatore ai servizi di vendita
7. Servizi alla persona	filiera sanitaria	||	||	||	||	SERVIZI SOCIO SANITARI	Tecnico di trattamenti estetici Tecnico dell'acconciatura	Operatore del benessere

ALLEGATO *C)*

STANDARD MINIMI PER LA COSTITUZIONE DEI POLI TECNICO-PROFESSIONALI

I poli tecnico-professionali sono costituiti, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da reti formalizzate tra soggetti pubblici e privati attraverso accordi di rete, che contengono i seguenti elementi essenziali:

l'individuazione dei soggetti: almeno due istituti tecnici e/o professionali, due imprese iscritte nel relativo registro presso le competenti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un I.T.S. operante in ambito regionale ovvero, sulla base di collaborazioni multiregionali, anche in altre regioni ed un organismo di formazione professionale. Nel predetto numero di istituti tecnici o professionali e di imprese non vanno conteggiati gli istituti e le imprese soci fondatori dell'I.T.S.. Nel primo triennio di applicazione delle presenti linee guida, la partecipazione degli I.T.S. non è requisito vincolante per la costituzione del polo;

le risorse professionali dedicate;

le risorse strumentali, a partire dai laboratori necessari per far acquisire, agli studenti, le competenze applicative richieste dalle imprese della filiera di riferimento;

le risorse finanziarie allo scopo destinate;

il programma di rete, definito all'atto di costituzione del polo, contenente gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della qualità dei servizi formativi a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive sul territorio e dell'occupazione dei giovani, anche attraverso la promozione dei percorsi in apprendistato. Tale programma determina l'individuazione degli organi del polo, le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune; l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, anche nei confronti di terzi, e le modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del programma, almeno triennale; le modalità concordate tra le parti costitutive del polo per misurare l'avanzamento individuale riferito a ciascun soggetto partecipante e comune, ovvero dall'insieme dei partecipanti al polo medesimo verso gli obiettivi fissati; le modalità per l'adesione di altri soggetti all'attuazione del programma; ogni altro eventuale aspetto organizzativo ritenuto rilevante dal competente Assessorato della regione ai fini del riconoscimento del polo nell'ambito della programmazione regionale di esclusiva competenza.

Gli accordi di rete hanno la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La pubblicità dell'accordo di rete è assicurata dalla registrazione, che ne costituisce condizione di efficacia non solo nei confronti di terzi, ma anche nei rapporti interni tra i soggetti partecipanti al polo.

Ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, la programmazione dei poli tecnico-professionali è di competenza regionale. Nel rispetto degli standard organizzativi minimi nazionali sopra indicati, si basa sui seguenti elementi di conoscenza e valutazione:

la descrizione territoriale delle complementarità tra filiere;

la descrizione territoriale delle filiere formative e di quelle produttive di riferimento, che espliciti l'insieme potenziale dell'offerta verticale e orizzontale di filiera con l'utilizzo dei dati e delle analisi di livello regionale per supportare le scelte di indirizzo delle politiche e degli obiettivi di sviluppo del capitale umano nonché dell'orientamento scolastico e professionale;

la descrizione delle reti per la ricerca industriale (parchi tecnologici e cluster tecnologici).

———

ALLEGATO *D)*

ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME

Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli studenti che hanno frequentato i percorsi delle fondazioni I.T.S. vengono così costituite dai dirigenti scolastici degli istituti tecnici o professionali enti di riferimento delle fondazioni I.T.S., su proposta del comitato tecnico-scientifico, per la scelta dei componenti di cui alle successive lettere *a)*, *b)* e *d)*:

a) un rappresentante dell'università, con funzioni di presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i docenti ordinari o associati dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico che non hanno prestato la loro opera nella progettazione e/o realizzazione di alcun percorso della fondazione I.T.S.;

b) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell'istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell'I.T.S., tra i docenti di discipline tecnico-professionali a tempo indeterminato in servizio presso l'istituto medesimo;

c) un esperto della formazione professionale designato dalla regione;

d) due esperti del mondo del lavoro designati dal comitato tecnico-scientifico dell'I.T.S.:

il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell'I.T.S., con almeno cinque anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso, impegnate nella realizzazione delle attività di tirocinio;

il secondo individuato tra una rosa di esperti segnalati dai presidenti dei fondi interprofessionali dell'area professionale di riferimento.

13A03418

DECRETO 28 febbraio 2013.

Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2012-2013 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (Decreto n. 135).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto l'art. 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per il quale le commissioni di esame nei conservatori di musica sono composte da docenti dell'istituto e da uno o due membri esterni;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale, in applicazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 2000, n. 234, regolamento recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2012-2013;

Visto il decreto del presidente della provincia autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167;

Visto l'accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del diploma di baccalauréat francese;

Atteso che con il decreto ministeriale 22 novembre 2010, n. 91, sono state dettate, per la fase transitoria biennale, relativa agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese); che con il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, vengono dettate le norme per lo svolgimento, a regime, dell'esame di Stato ESABAC;

Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e confermate dal 1° comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, per l'anno scolastico 2012-2013;

Decreta:

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2012-2013, come segue:

TITOLO I
SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.

Candidati esterni

1. I candidati esterni possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e di struttura. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi relativi all'indirizzo sperimentale prescelto e presente nell'istituto scolastico sede d'esame.

2. I candidati esterni che chiedono di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici hanno facoltà di sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dei corsi sperimentali ad indirizzo linguistico dell'istituzione scolastica sede di esami.

3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica.

Art. 2.

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura

1. Con il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2012/2013, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali
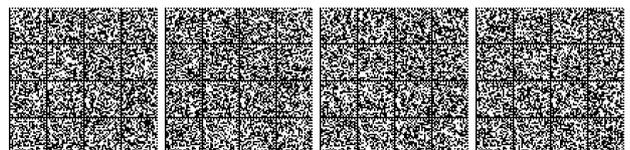
si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. Il diploma conseguito al termine di un corso di studio quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermati dall'art. 1, primo comma, del decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

TITOLO II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3.

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento «non assistite» (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni «assistite» (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano nazionale informatica nei licei scientifici) la prova di esame verte sui contenuti specifici di tale materia.

4. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova scritta che di colloquio, se nella commissione risulta presente il docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della o delle lingue straniere interessate.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.

Documento del consiglio di classe

Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5.

Aree disciplinari

Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 — tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse — i consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto.

Art. 6.

Adempimenti preliminari delle commissioni

1. Nelle scuole legalmente riconosciute, in cui continuano a funzionare corsi ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

esame del documento del consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

2. Parimenti, nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti di cui al precedente comma, le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche.

3. Per l'anno scolastico 2012-2013, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 2012-2013, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, di note contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

4. Negli istituti tecnici, istituti professionali, istituti d'arte e licei artistici le modalità di svolgimento della seconda prova scritta tengono conto, ai sensi dell'art. 1, capoverso art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro.

5. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252, comma 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, citato nelle premesse.

6. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio.

7. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano in conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame.

8. L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

9. Per l'anno scolastico 2012/2013, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti — tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni — siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno comunque sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta nonché la terza prova scritta e il colloquio.

10. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2012/2013.

Art. 8.

Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'accordo italo-francese del 24 febbraio 2009, il diploma di baccalauréat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 95, che regola la fase a regime degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

Art. 9.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 3 foglio n. 318

13A03294

DECRETO 28 febbraio 2013.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo Classico Europeo. (Decreto n. 136).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e

organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania prot. Ku 622.00 SB del 31 maggio 2006, indirizzata al dirigente scolastico dell'educandato statale «Collegio Uccellis» liceo classico europeo di Udine, con cui si comunica che la Germania acconsente all'istituzione di una sezione di lingua tedesca presso il liceo medesimo, con avvio dall'anno scolastico 2006/2007;

Considerato che la sezione di lingua tedesca presso il liceo classico europeo di Udine è pervenuta agli esami di Stato nell'anno scolastico 2010/2011; che, conseguentemente, con il decreto ministeriale 6 maggio 2011, n. 39 è stato disciplinato con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studi svolto;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto ministeriale in data 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2012/2013;

Visto il decreto ministeriale in pari data recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2012/2013;

Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di liceo classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi, che viene attribuito secondo quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

Prove di esame

1. L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41.

2) La seconda prova scritta riguarda la disciplina «lingue e letterature classiche». Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione.

I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario.

3) La terza prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 429/2000.

4) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/98; tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la commissione non può operare per aree disciplinari.

2. Nel liceo classico europeo - Sezione ad opzione internazionale tedesca - gli esami di Stato si svolgono secondo le norme previste dall'annuale decreto ministeriale relativo agli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. La seconda prova scritta riguarda la disciplina «Lingue e letterature classiche».

Art. 2.

Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere esami di Stato presso la sezione di liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 3.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale, relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2012/2013.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 3 foglio n. 319

13A03295

DECRETO 28 febbraio 2013.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. (Decreto n. 137).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il protocollo culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002;

Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;

Visto l'accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto ministeriale, in data 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2013, n. 15, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2012/2013;

Visto il decreto ministeriale in pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2012/2013;

Decreta:

Art. 1.

Validità del diploma

Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, è assicurata la presenza dei commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.

È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissione agli esami

I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4.

Prove di esame

L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio.

1) La prima prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41 - durata 6 ore.

2) La seconda prova scritta, disciplinata dal medesimo decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41:

per l'indirizzo linguistico - durata 6 ore - si svolge in lingua inglese o francese, a scelta del candidato;

per l'indirizzo scientifico - durata 5 ore - verte su problemi di matematica;

per l'indirizzo classico - durata 6 ore - consiste nella versione dal latino.

3) La terza prova scritta è disciplinata dal decreto ministeriale n. 429/2000, citato nelle premesse.

4) La quarta prova scritta, in lingua tedesca - durata 6 ore, effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:

discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

a) questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b) proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;

analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti:

c) 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

d) 2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria.

5) Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la commissione non può operare per aree disciplinari.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaminatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto.

Il candidato ha 30 minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5.

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza prova e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura tedesca e Storia in lingua tedesca).

Art. 6.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale, relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2012/2013.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Ministro: PROFUMO

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 3 foglio n. 320

13A03296

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2013.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, la varietà di specie ortiva sotto elencata, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard» e la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**Lista Registro**	**Responsabile della conservazione in purezza**
Melanzana	Yelena	3325	A	Zeta Seeds S.L.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

13A03293
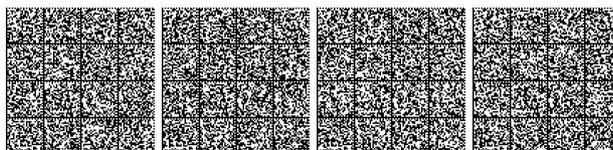
DECRETO 2 aprile 2013.

Modifica del decreto 23 ottobre 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 23 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 261 dell'8 novembre 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 27 marzo 2013, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 23 ottobre 2012 alla denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03408

DECRETO 2 aprile 2013.

Modifica del decreto 31 ottobre 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Strachitunt» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 31 ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 268 del 16 novembre 2012 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Strachitunt» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la nota del 26 marzo 2013, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Strachitunt» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 31 ottobre 2012 alla denominazione «Strachitunt» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A03409

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Compagnia dell'Orsa Minore», in Cerea e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 15 febbraio 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Società Cooperativa Compagnia dell'Orsa Minore in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 7 settembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società "Società Cooperativa Compagnia dell'Orsa Minore in liquidazione", con sede in Cerea (VR) (codice fiscale 03070220235) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Girotto, nato a Treviso il 31 gennaio 1973, e domiciliato in Paese (TV), via Brandi, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03173

DECRETO 14 febbraio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto Edile Società Cooperativa», in Manduria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale, conclusa in data 19 giugno 2012, con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista l'istruttoria della Divisione V, pervenuta in data 5 settembre 2012, dalla quale si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa "Progetto Edile Società Cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 24 ottobre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la nota in data 6 febbraio 2013 con la quale Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperati all'esito dell'istruttoria condotta, propone

l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Progetto Edile Società Cooperativa", con sede in Manduria (TA) (codice fiscale 02597190731) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Danisi, nato a Bari il 18 settembre 1958, domiciliato in Roma, via Panama, n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 febbraio 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03174

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Il Risveglio - Società Cooperativa a r.l.», in Bivongi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 29 dicembre 2010 dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012, prot. n. 227831, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Il Risveglio - Società Cooperativa a r.l." con sede in Bivongi (RC), costituita in data 27 marzo 1960, codice fiscale 81000790808, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Sabrina Mannarino, nata a Cosenza l'8 settembre 1966 e residente in Paola (CS), via Melissa n. 11, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03200

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edificatrice Città Nuova Società Cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 febbraio 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 28 febbraio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Edificatrice Città Nuova Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione concluso in data 25 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° marzo 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 7 marzo 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Edificatrice Città Nuova Società Cooperativa", con sede in Bologna (codice fiscale 04055300372) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Pierluigi Bertani, nato a Bologna l'8 settembre 1942, ivi domiciliato, in via Don Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03176

DECRETO 25 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edificatrice Città Futura Società Cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. L 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 26 febbraio 2013 e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 28 febbraio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Edificatrice Città Futura Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 25 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1° marzo 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 7 marzo 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 21 marzo 2013 con la quale la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Edificatrice Città Futura Società Cooperativa", con sede in Bologna (codice fiscale 03100080377) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il rag. Gian Luca Dianti, nato a Ferrara il 16 novembre 1962 e domiciliato in Bologna, via Don Bedetti, n. 22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 marzo 2013

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
TORSELLO

13A03175

DECRETO 27 marzo 2013.

Proroga dell'autorizzazione all'Organismo C.S.D.M. S.r.l, in Milano per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica

la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.";

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l'istanza dell'Organismo C.S.D.M. S.r.l di proroga dell'autorizzazione ministeriale allo svolgimento dell'attività di verifica periodica e straordinaria, risultante agli atti della Direzione Generale con prot. n. 43036 del 13 marzo 2013;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l'Organismo citato ha presentato ad ACCREDIA domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli artt. 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l'esame documentale relativo eseguito dall'Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL128 del 27 febbraio 2013- Prot. MISE n. 43383 del 15/03/2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l'Organismo, nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato D.P.R. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo C.S.D.M. S.r.l, nel sito operativo di Via E. Caviglia, 3 – 20139 Milano, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 settembre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 27 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03147

DECRETO 28 marzo 2013.

Proroga dell'autorizzazione all'Organismo Cervino S.r.l., in Genova per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria in attuazione della Direttiva europea 95/16/CE sugli ascensori.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l’art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l’art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all’Organismo nazionale italiano di accreditamento – Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista l’istanza dell’Organismo Cervino S.r.l di proroga dell’autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria, risultante agli atti della Direzione generale con prot. n. 45295 del 19 marzo 2013;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di Accredia, quale unico Organismo nazionale italiano di accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell’accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme, tra l’altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che l’Organismo citato ha presentato ad Accredia domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori e per gli articoli 13 e 14 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell’attività di Accredia non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione, in modo da non determinare soluzione di continuità con l’autorizzazione scaduta;

Considerato, altresì, l’esame documentale relativo eseguito dall’Ente unico di accreditamento e la dichiarazione (DC2013UTL172 del 12 marzo 2013 - prot. MISE n. 43390 del 15 marzo 2013) da parte del medesimo Ente, attestante che l’Organismo, nelle more del completamento dell’*iter* di accreditamento, è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell’allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all’Organismo sopra citato di continuare le attività specificate all’art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all’ottenimento dell’accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

1. L’Organismo Cervino S.r.l, nel sito operativo di Piazza Nicolò Barabino, 10/5 – 16149 Genova, è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

2. La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 settembre 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dalla notifica al soggetto destinatario del provvedimento.

Roma, 28 marzo 2013

Il direttore generale: VECCHIO

13A03151

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

DECRETO 8 gennaio 2013.

Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri " e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012, registro n. 6, foglio n. 347, recante modifiche al precedente decreto 1° marzo 2011, concernente "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi è stato conferito l'incarico per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure a sostegno dei settori industriali in crisi" che istituiva il Contratto di rete;

Visto l'art. 42 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che introduceva le agevolazioni fiscali ed amministrative per le reti di impresa;

Visto l'art. 66 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera nel settore turistico del territorio nazionale, prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti pilota;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, nel quale è iscritto il Centro di responsabilità n. 17 "Sviluppo e competitività del turismo";

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto è finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l'obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitività e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri.

2. Le aggregazioni di imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, possono proporre iniziative progettuali miranti alla costituzione di nuove aggregazioni di imprese, anche stabili.

3. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. "MPI": imprese rientranti nella definizione di micro e piccole secondo i parametri riportati nell'allegato 1, art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008;

b. "*De minimis*": quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).
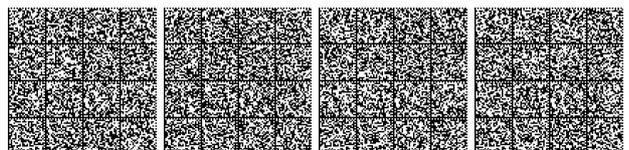
Art. 2.

Soggetti ammessi a presentare la domanda di contributo

1. Possono essere ammessi a presentare domanda di contributo:

a. le reti tra micro e piccole imprese (MPI) nella forma del "contratto di rete", così come definito ai sensi dell'art. 3, commi 4-*ter* e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009, integrato e modificato dall'art. 1 della legge 99/2009 e dall'art. 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall'art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012;

b. Ulteriori raggruppamenti di imprese che potranno assumere le seguenti forme giuridiche:

i. A.T.I Associazioni temporanee di imprese costituite, o ancora da costituire;

ii. Consorzi e le società consortili costituiti anche in forma cooperativa.

2. L'aggregazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di 10 MPI.

3. La domanda viene presentata da una impresa capofila, che fungerà da referente amministrativo per l'erogazione del contributo e dovrà essere sottoscritta dalle altre imprese che intendono associarsi alla rete.

4. Le aggregazioni non ancora costituite dovranno presentare idonea documentazione con la quale manifestano l'impegno a costituirsi formalmente, nelle fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione.

5. Possono presentare il progetto esclusivamente micro e piccole imprese in possesso dei seguenti requisiti:

a. avere sede operativa in Italia;

b. essere iscritte nel Registro imprese (REA) al momento della presentazione della domanda di contributo;

c. essere in attività al momento della presentazione della domanda;

d. non trovarsi in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e. aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni;

f. non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea;

g. non avere vincoli di collegamento o di controllo con altre società partecipanti alla rete.

6. Almeno l'80 % delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere il codice primario ATECO 2007, che rientri tra quelli dettagliati nell'allegato del provvedimento (gruppo lettera I, nonché agenzie di viaggio e società trasporto persone).

Art. 3.

Caratteristiche delle proposte progettuali e interventi ammissibili

1. La rete esistente o le imprese che intendono aggregarsi dovranno presentare un progetto che preveda una o più delle seguenti attività:

a. iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso: la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e/o servizi;

b. iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line;

c. implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing;

d. sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete ed alla creazione di pacchetti turistici innovativi;

e. promo-commercializzazione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni.

2. Il programma comune delle reti di impresa dovrà essere coerente con il progetto presentato.

3. Le regioni, ove hanno sede le imprese partecipanti alla rete, verificano la compatibilità dei progetti presentati con le linee di politica turistica regionale.

Art. 4.

Spese ammissibili

1. Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a. i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese, quali quelli riferiti alla presentazione di fidejussioni, spese notarili e di registrazione (nella misura massima del 5% del contributo richiesto);

b. costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione;

c. costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto (nella misura massima del 10% del contributo richiesto);

d. costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attività di promozione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo;

e. costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività di progetto;

f. costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto (nella misura massima del 15% del contributo richiesto).

2. È consentita una variabilità tra le singole voci di spesa sostenute rispetto a quelle originariamente ammesse all'intervento finanziario in una forbice massima del +/- 10%.

3. I costi ammissibili si intendono al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio.

4. Sono in ogni caso escluse spese quali quelle:

a. amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari;

b. per adeguamento ad obblighi di legge;

c. di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d. per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori;

e. per l'acquisto di beni usati;

f. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;

g. qualsiasi forma di autofatturazione;

h. pagate in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 5.

Risorse disponibili, intensità e caratteristiche dell'intervento finanziario

1. La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 8.000.000,00 (otto milioni).

2. L'importo concedibile è fissato in euro 200.000,00 (duecentomila) per progetto di rete. Non saranno ritenuti ammissibili progetti di rete che prevedono una spesa totale ammissibile inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila).

3. Il finanziamento sarà concesso a fondo perduto nel rispetto del regime degli aiuti "de minimis", secondo la definizione e le prescrizioni dei vigenti regolamenti comunitari.

Art. 6.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le modalità di presentazione delle domande di ammissione al contributo saranno stabilite da un apposito bando pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le politiche del turismo, con le consuete modalità di pubblicità attraverso la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Valutazione delle proposte progettuali

1. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport sarà nominato un Nucleo di valutazione composto dal Capo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in qualità di Presidente, da due componenti designati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e da due rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Ai componenti del Nucleo di valutazione non spetta alcun compenso o gettone di presenza comunque denominato. Alle spese di funzionamento, ivi compresi eventuali rimborsi spese del Nucleo di valutazione, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La valutazione da parte del Nucleo di cui al comma 1, dovrà tener conto dei seguenti parametri:

a. numero dei soggetti che partecipano alla rete di impresa (da 10 a 19 – 1 punto); (da 20 a 29 – 2 punti) fino a un massimo di 10 punti;

b. interregionalità dei progetti (2 punti per ogni ambito regionale coinvolto);

c. progetti miranti alla destagionalizzazione dei flussi turistici (da 1 a 10 punti);

d. affidamento all'ENIT delle attività di promo-commercializzazione sui mercati internazionali (da 5 a 10 punti in proporzione alle azioni affidate);

e. utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione on line compatibili con il portale Italia.it (da 1 a 10 punti).

3. Gli esiti della valutazione da parte del Nucleo, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno approvati con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport che sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le politiche del turismo, con le consuete modalità di pubblicità attraverso la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Concessione del contributo, modalità di erogazione delle risorse

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, l'Amministrazione provvederà a notificare l'avvenuta concessione dei benefici finanziari alle reti di impresa utilmente collocate nella graduatoria nel limite della dotazione finanziaria disponibile ai sensi dell'art. 5. La notifica dovrà essere debitamente controfirmata per accettazione dalla capofila dell'aggregazione e restituita entro 10 giorni all'Amministrazione. Qualora la restituzione non dovesse pervenire entro i termini sopra indicati, il proponente si intenderà rinunciatario del finanziamento.

2. L'erogazione del finanziamento per ogni singolo progetto di aggregazione avverrà secondo le seguenti modalità:

a. 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla restituzione controfirmata della notifica di ammissione a contributo e dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'aggregazione nelle forme previste all'art. 2, nonché di idonea garanzia fideiussoria;

b. 40% a stato avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il cronoprogramma previsto;

c. 20% a saldo previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta.

3. Il contributo è erogato in regime *de minimis* e non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti pubblici concessi per il medesimo intervento.
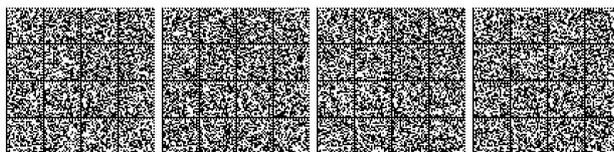
4. L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

5. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 L379. Il cumulo è ammesso in presenza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. È, invece, vietato anche in presenza di agevolazioni di natura fiscale qualora le medesime siano configurabili come aiuto di stato.

Art. 9.

Tempi di realizzazione dei progetti

1. I progetti dovranno essere conclusi entro quindici mesi dall'accettazione della notifica di ammissione al contributo.

2. L'amministrazione erogante potrà valutare la concessione di una proroga per un periodo massimo di sei mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti.

Art. 10.

Obblighi delle imprese beneficiarie

1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca totale o parziale dell'intervento finanziario, a:

a. realizzare e rendicontare il programma d'investimento per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all'agevolazione nei termini previsti;

b. segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quanto altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda avvenuti nel corso del periodo di finanziamento;

c. a non cumulare i contributi previsti dal presente provvedimento con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese;

d. consentire ispezioni e controlli e fornire ogni utile dato e/o informazione richiesta;

e. conservare per tutta la durata del progetto e comunque nei 5 anni successivi all'erogazione del contributo, i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione relativa al programma d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni;

f. non alienare o distrarre eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento, come previsto dall'art. 9, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 11.

Revoche e sanzioni

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, l'intervento finanziario verrà revocato parzialmente nel caso in cui il progetto di investimento sia stato realizzato parzialmente, ma comunque in misura superiore al 70%, purché ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalità poste dal presente provvedimento e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo. Di conseguenza l'ammontare del contributo sarà proporzionalmente rideterminato e il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle eventuali quote non spettanti, incrementate da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. Le eventuali risorse rinvenienti verranno destinate a finanziare nuovi progetti secondo l'ordine di graduatoria.

2. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, l'intervento finanziario verrà revocato totalmente nei seguenti casi:

a. in caso di rinuncia da parte del beneficiario;

b. qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti in sede di concessione, nonché nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma ed alle dichiarazioni rese;

c. qualora eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento (art. 9, decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123);

d. qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione;

In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario dovrà restituire l'intera quota di intervento finanziario già erogato, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

3. La restituzione per revoca parziale o totale avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca.

Art. 12.

Controlli

1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per le politiche del turismo effettuerà idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 15% delle richieste finanziate. I controlli riguarderanno in particolare il mantenimento dei requisiti e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento e dal successivo bando.

2. Il Dipartimento può richiedere la collaborazione delle regioni per la verifica di alcune delle attività previste dai progetti ammessi a finanziamento, qualora le medesime si svolgano nell'ambito territoriale di competenza.

3. Allo svolgimento delle attività di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente.

Roma, 8 gennaio 2013

Il Ministro: GNUDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2013
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 132

13A03453
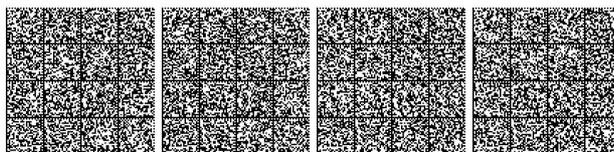
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 marzo 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Vizarsin» (sildenafil) autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determina n. 351/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale VIZARSIN (sildenafil) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con le decisioni del 21 settembre 2009 e del 15 maggio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/551/001 "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa

EU/1/09/551/002 "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa

EU/1/09/551/003 "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa

EU/1/09/551/004 "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa

EU/1/09/551/005 "50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa

EU/1/09/551/006 "50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa

EU/1/09/551/007 "50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa

EU/1/09/551/008 "50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa

EU/1/09/551/009 "100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa

EU/1/09/551/010 "100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa

EU/1/09/551/011 "100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa

EU/1/09/551/012 "100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa

EU/1/09/551/013 "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa

EU/1/09/551/014 "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa

EU/1/09/551/015 "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa

EU/1/09/551/016 "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa

EU/1/09/551/017 "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa

EU/1/09/551/018 "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa

EU/1/09/551/019 "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa

EU/1/09/551/020 "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa

EU/1/09/551/021 "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa

EU/1/09/551/022 "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa

EU/1/09/551/023 "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa

EU/1/09/551/024 "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa

EU/1/09/551/025 "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa

EU/1/09/551/026 "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa

EU/1/09/551/027 "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta KRKA D.D. Novo Mesto ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale VIZARSIN (sildenafil) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

"25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa- AIC n. 042288011/E (in base 10) 18BJWC (in base 32)

"25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288023/E (in base 10) 18BJWR (in base 32)

"25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288035/E (in base 10) 18BJX3 (in base 32)

"25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288047/E (in base 10) 18BJXH (in base 32)

"50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288050/E (in base 10) 18BJXL (in base 32)

"50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288062/E (in base 10) 18BJXY (in base 32)

"50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288074/E (in base 10) 18BJYB (in base 32)

"50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288086/E (in base 10) 18BJYQ (in base 32)

"100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288098/E (in base 10) 18BJZ2 (in base 32)

"100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288100/E (in base 10) 18BJZ4 (in base 32)

"100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288112/E (in base 10) 18BJZJ (in base 32)

"100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288124/E (in base 10) 18BJZW (in base 32)

"25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288136/E (in base 10) 18BK08 (in base 32)

"25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa AIC n. 042288148/E (in base 10) 18BK0N (in base 32)

"25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288151/E (in base 10) 18BK0R (in base 32)

"25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288163/E (in base 10) 18BK13 (in base 32)

"25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288175/E (in base 10) 18BK1H (in base 32)

"50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288187/E (in base 10) 18BK1V (in base 32)

"50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa - AIC n. 042288199/E (in base 10) 18BK27 (in base 32)

"50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288201/E (in base 10) 18BK29 (in base 32)

"50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288213/E (in base 10) 18BK2P (in base 32)

"50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288225/E (in base 10) 18BK31 (in base 32)

"100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288237/E (in base 10) 18BK3F (in base 32)

"100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa - AIC n. 042288249/E (in base 10) 18BK3T (in base 32)

"100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288252/E (in base 10) 18BK3W (in base 32)

"100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288264/E (in base 10) 18BK48 (in base 32)

"100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288276/E (in base 10) 18BK4N (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento di uomini con disfunzione erettile, ovvero incapacità a raggiungere o a mantenere un'erezione idonea per una attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché Vizarsin possa essere efficace.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale VIZARSIN (sildenafil) è classificata come segue:

Confezione: "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288011/E (in base 10) 18BJWC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione : "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288023/E (in base 10) 18BJWR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione : "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288035/E (in base 10) 18BJX3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione : "25 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288047/E (in base 10) 18BJXH (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: "50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288050/E (in base 10) 18BJXL (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288062/E (in base 10) 18BJXY (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288074/E (in base 10) 18BJYB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "50 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288086/E (in base 10) 18BJYQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288098/E (in base 10) 18BJZ2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288100/E (in base 10) 18BJZ4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: "100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288112/E (in base 10) 18BJZJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "100 mg – compressa rivestita con film – uso orale – blister (PVC/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288124/E (in base 10) 18BJZW (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288136/E (in base 10) 18BK08 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa - AIC n. 042288148/E (in base 10) 18BK0N (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288151/E (in base 10) 18BK0R (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288163/E (in base 10) 18BK13 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "25 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288175/E (in base 10) 18BK1H (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288187/E (in base 10) 18BK1V (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa - AIC n. 042288199/E (in base 10) 18BK27 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288201/E (in base 10) 18BK29 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288213/E (in base 10) 18BK2P (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "50 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288225/E (in base 10) 18BK31 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 1 compressa - AIC n. 042288237/E (in base 10) 18BK3F (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C»

Confezione: "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 2×1 compressa - AIC n. 042288249/E (in base 10) 18BK3T (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 4×1 compressa - AIC n. 042288252/E (in base 10) 18BK3W (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 8×1 compressa - AIC n. 042288264/E (in base 10) 18BK48 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: "100 mg – compressa orosolubile – uso orale – blister (OPA/AL/PVC//PET/AL)" 12×1 compressa - AIC n. 042288276/E (in base 10) 18BK4N (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VIZARSIN (sildenafil) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A03263

DETERMINA 29 marzo 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Eklira Genuair» (aclidinio bromuro) – autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determina n. 338/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EKLIRA GENUAIR (aclidinio bromuro) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 20 luglio 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/12/778/001 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 30 somministrazioni

EU/1/12/778/002 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 60 somministrazioni

EU/1/12/778/003 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 3 inalatori con 60 somministrazioni

Titolare A.I.C.: Almirall S.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Almirall S.A. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12 febbraio 2013;

Vista la deliberazione n. 6 del 19 marzo 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale EKLIRA GENUAIR (aclidinio bromuro) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 30 somministrazioni - AIC n. 042471019/E (in base 10) 18J3MC (in base 32)

Confezione: 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 60 somministrazioni - AIC n. 042471021/E (in base 10) 18J3MF (in base 32)

Confezione: 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 3 inalatori con 60 somministrazioni - AIC n. 042471033/E (in base 10) 18J3MT (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Eklira Genuair è indicato come trattamento broncodilatatore di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EKLIRA GENUAIR (aclidinio bromuro) è classificata come segue:

Confezione: 322 microgrammi – polvere per inalazione – uso inalatorio – inalatore (plastica/acciaio inossidabile) – 1 inalatore con 60 somministrazioni - AIC n. 042471021/E (in base 10) 18J3MF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 30,78

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 50,80

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EKLIRA GENUAIR (aclidinio bromuro) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 marzo 2013

Il direttore generale: PANI

13A03264

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Nomina degli Organi straordinari della Banca Popolare di Spoleto S.p.A. e Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., in amministrazione straordinaria.

La Banca d' Italia, con provvedimento dell'8 febbraio 2013, ha nominato i sigg. dott. Giovanni Boccolini, prof. avv. Gianluca Brancadoro e dott. Nicola Stabile commissari straordinari e i sigg. prof. Silvano Corbella, prof. avv. Giovanni Domenichini e prof. avv. Giuliana Scognamiglio, componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Spoleto S.p.a. e della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., entrambe con sede in Spoleto (Perugia), poste in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 febbraio 2013.

Nella riunione del 12 febbraio 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, la prof. avv. Giuliana Scognamiglio è stata nominata presidente di entrambi i Comitati.

13A03405

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., in Spoleto.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto dell'8 febbraio 2013, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Popolare di Spoleto S.p.a., con sede in Spoleto (Perugia), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385).

13A03403

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., in Spoleto.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto dell'8 febbraio 2013, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop., con sede in Spoleto (Perugia), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70, comma 1, lettera *b)*, 98, comma 2, lettera *b)*, e 105 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

13A03404

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza marzo 2013.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2013, è stato determinato il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, con decorrenza marzo 2013.

Il testo integrale del suddetto decreto con la tabella allegata è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it

13A03419

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Pubblicazione sul sito internet dell'Avviso di conclusione del procedimento di attribuzione del Premio per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - Anno 2012 (Iniziative da realizzare).

Si comunica che con decreto direttoriale - prot. n. 1590/P- dell'11 aprile 2013 si è concluso il procedimento per l'attribuzione del «Premio per iniziative di promozione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni - Anno 2012 (Iniziative da realizzare)».

L'elenco dei vincitori per le iniziative da realizzare é pubblicato sul sito internet: www.politichefamiglia.it/. e www.invecchiamentoattivo.politicheperlafamiglia.it.

A ciascuno dei partecipanti verrà trasmessa apposita nota di comunicazione degli esiti del procedimento.

La documentazione relativa al procedimento di attribuzione del Premio è depositata presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, Via della Ferratela in Laterano n. 51 - 00184 Roma.

13A03433

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-092) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00